

REGOLAMENTO PROVINCIALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Finalità ed Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento degli organi e delle strutture di protezione civile provinciali.
2. Le prescrizioni del presente regolamento si applicano integralmente per disciplinare: l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento, la durata in carica, degli organi e delle strutture di nomina della Provincia di Alessandria.
3. Per gli organi e per le strutture che dipendono dai comuni e da aggregazioni di comuni, il presente regolamento definisce le prescrizioni minime necessarie per garantire alla Provincia l'esercizio delle forme di coordinamento delle attività di protezione civile.
4. Fermo restando l'autonomia regolamentare dei comuni in materia di protezione civile, i comuni e le aggregazione di comuni devono dotarsi di apposito regolamento che disciplini l'istituzione, la composizione, le funzioni, le modalità di funzionamento e la durata in carica degli organi e delle strutture comunali o intercomunali.

Capo II

Art. 2

Organi e Strutture

1. La Provincia di Alessandria, quale Ente di coordinamento territoriale, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 (ovvero di tipo b), assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, dotandosi di una struttura Provinciale di Protezione Civile, a carattere permanente, formata da:

- **Comitato Provinciale di Protezione Civile;**
- **Unità di Crisi Provinciale;**
- **Servizio di Protezione Civile;**
- **Sala operativa.**

La Struttura di Protezione Civile si avvale di tutti i soggetti istituzionali demandati all'azione in Protezione Civile, anche attraverso specifici Protocolli di Intesa, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità presunta o conclamata.

Art. 3

Comitato provinciale di Protezione civile

1. Il Comitato di Protezione Civile garantisce lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della L.R. 7/2003.

2. A tal fine il Comitato di Protezione Civile, formula proposte ed osservazioni, esprime pareri, elabora obiettivi, indirizzi e studi, quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile, sia in fase preventiva che di emergenza.
3. Il Comitato di Protezione Civile assicura l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
4. I componenti del Comitato, come individuati dalla L.R. 7/2003 e regolamenti attuativi, sono nominati su segnalazione degli enti pubblici e degli organismi istituzionali che svolgono attività di protezione civile.
5. Il Comitato di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio provinciale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.
6. Il Servizio di Protezione Civile assicura le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo alle sedute del Comitato provinciale di Protezione Civile.
7. I componenti nominati possono delegare loro sostituti, a partecipare alle riunioni del Comitato provinciale di Protezione Civile.
8. E' facoltà del Presidente della Provincia o suo delegato chiamare, di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggiuntivi, i rappresentanti di enti, organismi istituzionali, gruppi ed associazioni dei volontari ed ogni altra figura che venga ritenuta idonea in relazione agli argomenti da trattare.
9. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della L.R. 7/2003, il Comitato provinciale di Protezione Civile assicura, nelle forme e nelle modalità che saranno stabilite con accordi bilaterali, il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Art 4

Gruppi di lavoro del Comitato provinciale di Protezione Civile

1. Il Presidente o suo delegato, per lo studio di problemi specifici o per l'espletamento dei compiti assegnati alla Provincia, può costituire Gruppi di Lavoro ristretti, composti dai componenti del Comitato Provinciale di Protezione Civile. Questi, comunque, possono essere integrati a seconda delle necessità, da componenti esperti interni o esterni al Comitato stesso.

Art. 5

Unità di crisi provinciale

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, il Comitato provinciale di Protezione Civile si avvale dell'Unità di crisi provinciale, quale supporto tecnico alle decisioni, strutturata per funzioni di supporto.
2. L'Unità di crisi provinciale è composta da almeno:
 - a) il Presidente della Giunta provinciale con funzione di coordinatore dell'Unità di Crisi;
 - b) l' Assessore provinciale alla Protezione Civile con funzione di Vice Presidente dell'Unità di Crisi con funzione di coordinatore supplente;
 - c) gli Assessori provinciali competenti;
 - d) i dirigenti di Dipartimento e Direzione della Provincia competenti;
 - e) il responsabile del Servizio Protezione Civile.

3. E' facoltà del coordinatore dell'Unità di crisi, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'Unità di crisi provinciale membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici. I Componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di crisi.

4. E' facoltà del coordinatore dell'Unità di crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.

5. Gli uffici della struttura provinciale competente in materia di protezione civile, assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo, alle sedute e al funzionamento dell'Unità di crisi provinciale.

Art 6

Unità di crisi dei C.O.M.

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, l'Unità di crisi provinciale, si avvale, se necessario, delle Unità di crisi dei Centri operativi misti (COM).

2. Le modalità di costituzione e attivazione nonché quelle di funzionamento dei COM sono definite da norme procedurali concordate tra la Provincia e l'Ufficio Territoriale di Governo.

3. L'Unità di crisi dei COM è composta almeno da:

- a) un rappresentante della Provincia;
- b) un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo;
- c) dai Sindaci dei Comuni interessati.

4. E' facoltà del coordinatore dell'Unità di crisi, inoltre, chiamare a partecipare ai lavori dell'Unità di crisi dei C.O.M., membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici. I Componenti interni ed esterni possono delegare loro sostituti a partecipare alle riunioni dell'Unità di crisi.

5. E' facoltà del coordinatore dell'unità di crisi, in relazione alla tipologia dell'evento, alla sua estensione e alla gravità, convocare l'Unità di crisi, anche in forma ristretta, assegnando ad ogni componente una specifica funzione di supporto in relazione alle competenze esercitate.

6. Gli uffici della struttura comunale o della Comunità montana competente, assicurano le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo, alle sedute e al funzionamento dell'Unità di crisi del C.O.M.

Art. 7

Spese di funzionamento

1. La carica di componente del Comitato provinciale di protezione civile e dell'Unità di Crisi provinciale é gratuita.

Art 8

Passaggio di competenze

1. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi la cui evoluzione configuri la casistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della L.R. 7/2003, l'Unità di Crisi provinciale assicura, secondo le prescrizioni definite dal Comitato provinciale di protezione civile, il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo, in ogni caso, il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Capo III

Attività e Competenze del Servizio di Protezione Civile

Art 9

Organizzazione del servizio

Il Servizio Protezione Civile è suddiviso in tre aree funzionali;

AREA I

Ufficio Studi Prevenzione e Previsione;
Ufficio Post Emergenza;
Ufficio Rapporti con gli EE.LL. e C.O.M.;
Ufficio Emerpianificazione.

AREA II

Ufficio Amministrativo Contabile;
Ufficio Emervolontariato;
Ufficio Emerformazione.

AREA III

Sala Operativa e Unità di Crisi;
Ufficio Tecnico Logistico – Coordinamento Interno.

Art 10

Modello di intervento

1. Il modello di intervento è individuato nella D.G.P. 686 –105378 del 2001 e nella D.G.P. 184 -40802 del 2004 e s.m.i. in accordo a quanto indicato al Capo III – Modello di Intervento – art. 6, 7, 8 e 9 della L.R. 7/03:

Modello preventivo

- a) *l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;*
- b) *l'individuazione degli scenari di rischio;*
- c) *l'attivazione di programmi di mitigazione;*
- d) *l'informazione;*
- e) *la predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali.*

Pianificazione dell'emergenza

- a) *la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;*
- b) *la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;*
- c) *la predisposizione di un parco risorse provinciale;*
- d) *la formazione;*
- e) *il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.*

Modello di soccorso

- a) *la gestione o il concorso nell'emergenza;*
- b) *l'organizzazione del sistema provinciale di protezione civile strutturato per funzioni di supporto;*
- c) *l'attivazione delle procedure di allertamento;*
- d) *l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio;*
- e) *l'utilizzo delle risorse disponibili;*
- f) *il primo intervento tecnico;*
- g) *il soccorso sanitario;*
- h) *il soccorso socio-assistenziale.*

Modello di primo recupero

1. *L'attività di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza;*
2. *Le attività di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.*

2. Il Servizio di Protezione Civile provvede, qualora necessario, a modificare e/o integrare il modello di intervento adottato.

Capo IV

Istituzione del Servizio di Reperibilità

Art 11

Istituzione

1. La Provincia, nel rispetto delle norme contrattuali riguardanti il personale e in base al disposto della L.R. 7/03 e dei relativi regolamenti attuativi, provvede, qualora necessario, a organizzare l'istituto della reperibilità dei dipartimenti interessati alle attività di protezione civile.

2. I servizi di reperibilità della Provincia vengono disciplinati secondo le necessità operative delle varie Direzioni e devono coordinarsi ed integrarsi, in linea con l'azione complessiva di Protezione Civile.

3. Per i medesimi fini richiamati al comma 1 sono organizzati corsi di formazione ed aggiornamento del personale che partecipa all'attività di reperibilità. Le attività del personale in turno di reperibilità sono individuate da specifiche procedure e regolamenti.

Art 12

Organizzazione del Centro Operativo Provinciale

Il Centro Operativo provinciale, successivamente indicato come C.O.P., ha sede presso la Provincia e provvede alla raccolta e valutazione delle notizie riguardanti situazioni di criticità conclamata o presunta, provenienti dal territorio provinciale, in concorso con gli altri livelli di coordinamento nazionali, regionali, provinciali e comunali.

1. Il C.O.P. coordina i Centri Operativi Misti (COM) presenti sul territorio provinciale definiti con provvedimento congiunto tra Provincia e l'U.T.G..

2. Il C.O.P. è composto da una Sala Operativa predisposta per l'accoglienza del personale operativo e da una Sala Decisioni per l'elaborazione delle strategie, dove si riunirà l'Unità di Crisi.

3. La Sala Operativa è costituita da postazioni di lavoro corredate da computer con connessione a rete locale LAN e connessione internet, linee telefoniche e fax, sistemi di telecomunicazione alternative, etc, per il collegamento con i COM, U.T.G. e le strutture operative di Protezione Civile.

4. Per la gestione di un sistema complesso, garantisce un servizio H 24 mediante un servizio di reperibilità di personale specializzato, composto da un Responsabile di Sala e da n 2 Operatori di Sala, con il compito, una volta ricevuta la notizia dell'evento, di attivarsi per il reperimento di tutte le informazioni utili alla ricostruzione dell'evento in corso al fine di elaborare ed aggiornare lo scenario; avvierà inoltre i contatti con gli enti pubblici e privati presenti nell'area interessata dall'evento per la raccolta delle informazioni.

5. All'interno della Sala Operativa sono inoltre predisposte le seguenti postazioni:

- n. 1 postazione dedicata all'Operatore dell'Ufficio Tecnico Direzione Viabilità/Trasporti;
- n. 1 postazione dedicata all'Operatore della Polizia Stradale provinciale;
- n. 1 postazione radio dedicata all'Operatore del Servizio Faunistico Ambientale per la gestione del sistema di comunicazione radio in dotazione alla Provincia di Alessandria.

6. Provvede alla gestione operativa dell'emergenza, in caso di attivazione con la raccolta ed il continuo aggiornamento delle informazioni riguardanti i danni subiti dalla popolazione, dalle infrastrutture abitative e di servizi ed alla elaborazione di uno specifico documento. Esso costituirà elemento di supporto alla Sala Decisioni.

7. Al verificarsi di un evento calamitoso, al fine di fornire una immediata informazione alla Sala Decisioni, che coincide con il Centro Coordinamento Criticità Ambientali, verrà compilato il documento "Foglio notizie". Esso conterrà, in sintesi, le prime informazioni raccolte dagli Operatori di Sala.

8. Nel periodo ordinario, verranno effettuati incontri periodici e prove di collegamento tra gli operatori del C.O.P. e dei C.O.M. al fine di verificare la funzionalità continua e costante dei sistemi di comunicazione, nonché lo scambio di informazioni relative alle specifiche procedure adottate.

9. La Sala Operativa e la Sala Decisioni hanno normalmente un Responsabile di Sala individuato tra il personale del Servizio di Protezione Civile.

Capo V

Disposizioni Finali

Art 13

Trasmissione del regolamento

1 Il presente regolamento viene trasmesso :

- a) Ai Dirigenti dei Dipartimenti della Provincia per il successivo inoltro alle direzioni interessate;
- b) All'Ufficio territoriale di Governo;
- c) All'Assessorato Regionale alla Protezione Civile della Regione Piemonte;
- d) Ai Sindaci e Presidenti delle Comunità Montane;
- e) Ai Membri del Comitato Provinciale di Protezione Civile;
- f) Al servizio Protezione Civile della Provincia

Art 14

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.